

DELIBERAZIONE 25 GENNAIO 2022

27/2022/R/EEL

POSTICIPO DEL TERMINE DI DURATA DEL PROCEDIMENTO, AVVIATO CON LA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 323/2021/R/EEL, DI OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 4346/2021, N. 4347/2021 E N. 4348/2021 IN MATERIA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO ALLE UTENZE CONNESSE AI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1189^a riunione del 25 gennaio 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2009 che sostituisce e abroga la direttiva 2009/72/CE con effetti dal 1 gennaio 2021;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (di seguito: decreto legislativo 463/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come integrato e modificato dal decreto legislativo 463/99 (di seguito: d.P.R. 235/77);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 109/07, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Settlement o TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2013, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2020, 536/2020/C/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2021, 323/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 323/2021/R/eel);

- le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, del 23 novembre 2020, n. 2234, n. 2235 e n. 2236 (di seguito: sentenze del TAR Lombardia del 23 novembre 2020);
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, del 7 giugno 2021, n. 4346, n. 4347 e n. 4348 (di seguito: sentenze del Consiglio di Stato del 7 giugno 2021).

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, con la deliberazione 539/2015/R/eel e il relativo Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, ha definito la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC);
- un SDC è un sistema il cui gestore ha l’obbligo di connessione, alla propria rete elettrica, dei soli terzi connettabili. La rete presente in un SDC distribuisce energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione di alcuni casi limitati (previsti dalla direttiva 2009/72/CE e ripresi dall’articolo 6, comma 6.1, del TISDC), non rifornisce clienti finali civili. Tale sistema è caratterizzato dal fatto che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del medesimo sistema sono integrati oppure dal fatto che distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;
- i SDC sono sistemi di distribuzione nella titolarità e gestione di soggetti diversi dal gestore della rete di trasmissione nazionale (Terna S.p.A. – di seguito anche: Terna) e diversi dai gestori delle reti di distribuzione titolari di una concessione per l’erogazione, rispettivamente, del servizio di trasmissione o di distribuzione ai sensi degli articoli 3 o 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell’articolo 1-ter del d.P.R. 235/77;
- l’insieme dei SDC è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le Reti Interne di Utenza (RIU) e gli Altri SDC (ASDC);
- per quanto rileva ai fini della presente deliberazione, il TISDC, all’articolo 22, disciplinando le disposizioni per l’erogazione del servizio di dispacciamento nel caso di utenze di un SDC, prevede:
 - al comma 22.1, che si applica la regolazione vigente per gli utenti della rete con obbligo di connessione di terzi, in relazione all’energia elettrica immessa e prelevata da ciascuna utenza attraverso il punto di connessione alla rete del SDC. Tale disposizione è conforme all’articolo 33, comma 2, della legge 99/09 che prevede che Terna eroghi il servizio di dispacciamento alle singole unità di produzione e consumo connesse al SDC;
 - al comma 22.2, che all’energia elettrica immessa e prelevata dalle utenze del SDC nei rispettivi punti di connessione alla rete del SDC si applicano i coefficienti di perdita convenzionali previsti dall’articolo 76, comma 76.1, lettere a) e b), del TIS in relazione al livello di tensione del punto di connessione dell’utenza del SDC.

CONSIDERATO CHE:

- con le sentenze del TAR Lombardia del 23 novembre 2020, il Giudice Amministrativo aveva annullato l'articolo 22 del TISDC, in seguito a quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, cui aveva rimesso la questione in via pregiudiziale;
- l'Autorità ha proposto appelli avverso alle sentenze del TAR Lombardia del 23 novembre 2020;
- con le sentenze del Consiglio di Stato del 7 giugno 2021 sono stati respinti gli appelli dell'Autorità avverso le sentenze del TAR Lombardia del 23 novembre 2020;
- in particolare, il Consiglio di Stato, nel rigettare gli appelli alle sentenze del TAR Lombardia del 23 novembre 2020, ha rimesso alla sfera di competenza tecnico-discrezionale dell'Autorità l'accertamento istruttorio in merito alle peculiarità dei SDC e al grado di compartecipazione agli oneri del servizio di dispacciamento a essi erogato;
- in sede di riedizione del potere, ai sensi delle sentenze del Consiglio di Stato del 7 giugno 2021, l'Autorità è pertanto tenuta ad effettuare un supplemento istruttorio, al fine di ripartire gli oneri relativi al servizio di dispacciamento erogato alle utenze dei SDC secondo criteri di proporzionalità e che tengano conto dell'effettivo utilizzo.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 323/2021/R/eel, ha avviato il procedimento di ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato del 7 giugno 2021 in materia di erogazione del servizio di dispacciamento alle utenze connesse ai SDC fissando in 180 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del medesimo atto, il termine di durata del procedimento (pari alla data del 25 gennaio 2022);
- nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione 323/2021/R/eel, il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, nel corso della conduzione del supplemento istruttorio ha anche richiesto a Terna di:
 - descrivere come è svolta l'attività di dispacciamento per utenze di un SDC, precisando se tale attività sia condotta in modo diverso rispetto a utenze connesse alla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - effettuare, con riferimento al precedente alinea, le simulazioni (relative al Mercato dei Servizi di Dispacciamento ex ante) ritenute più opportune al fine di identificare il costo del servizio di dispacciamento nel caso di SDC;
 - effettuare le medesime simulazioni di cui al precedente alinea anche nell'ipotesi che le medesime utenze anziché essere connesse a un SDC siano connesse alla rete con obbligo di connessione di terzi, evidenziando e motivando eventuali differenze nei risultati ottenuti;
 - dare evidenza di eventuali altri casi meritevoli di approfondimento correlati a peculiarità tipiche dei SDC;

- il supplemento istruttorio, ivi incluse le simulazioni richieste a Terna e descritte nel precedente punto, è ancora in corso e sta richiedendo più tempo di quanto inizialmente previsto;
- pertanto, l’Autorità non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per completare, previa consultazione, il supplemento istruttorio richiesto dalle sentenze del Consiglio di Stato del 7 giugno 2021;
- conseguentemente, il termine di durata del procedimento autonomamente definito dall’Autorità (con attuale data di scadenza fissata al 25 gennaio 2022) non può essere rispettato.

RITENUTO:

- necessario disporre di maggior tempo rispetto a quanto previsto dalla deliberazione 323/2021/R/eel per condurre il supplemento istruttorio richiesto dalle sentenze del Consiglio di Stato del 7 giugno 2021, anche al fine di consultare gli esiti di tale supplemento prima di assumere la decisione finale in merito;
- opportuno posticipare, alla data del 17 maggio 2022, il termine di durata del procedimento avviato con la deliberazione 323/2021/R/eel

DELIBERA

1. al punto 3. della deliberazione 323/2021/R/eel, le parole “in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del presente atto,” sono sostituite con le seguenti parole: “alla data del 17 maggio 2022”;
2. la presente deliberazione è trasmessa a Terna S.p.A.;
3. la presente deliberazione, nonché la deliberazione 323/2021/R/eel come modificata dalla presente deliberazione, sono pubblicate nel sito internet dell’Autorità www.arera.it.

25 gennaio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini